

4. Le valutazioni del Tribunale.	5
4.1 Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi.	5
4.2 I requisiti per legittimare la richiesta di misure ex art. 18 CCII.....	7
4.3 Sulla domanda di conferma delle misure protettive.....	8
4.4 Sulla richiesta di provvedimenti cautelari.....	10
4.5 Considerazioni conclusive.....	12

1. Svolgimento del giudizio.

Con ricorso depositato in data 26/03/2025, con allegata la documentazione richiesta dall'art. 19 co. 2 CCII, S.r.l., rappresentando di aver depositato istanza per la composizione negoziata della crisi d'impresa in data 24/02/2025, con richiesta di misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII, ha chiesto la conferma di tali misure per la durata massima di giorni 120, domandando, in particolare, di:

1) Confermare, nei confronti dei creditori Findomestic Banca, Land Rover s.p.a., Ifitalia s.p.a. e CA Auto Bank s.p.a. e di loro mandatari e cessionari, le misure protettive, disponendo:

- a) il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore,
- b) il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa,
- c) il divieto delle controparti di unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno di SRL oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto,
- d) il divieto di mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale;

2) concedere le seguenti misure cautelari:

- a) Inibizione alle banche e agli intermediari finanziari, ai mandatari e ai cessionari dei loro crediti, di modificare la classificazione del credito nonché di effettuare la

segnalazione a sofferenza presso il CRIF e la Centrale Rischi della Banca d'Italia della posizione dell'azienda al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa;

b) Inibizione alle banche e agli intermediari finanziari, ai mandatari e ai cessionari dei loro crediti, di escutere le garanzie statali rilasciate dal Fondo di Garanzia Mediocredito Centrale - SACE;

c) Inibizione alle banche e agli intermediari finanziari, ai mandatari e ai cessionari dei loro crediti di azionare le fideiussioni personali rilasciate dall'Amministratore Andrea Carolli.

Si sono costituiti in giudizio JAGUAR LAND ROVER ITALIA S.P.A, riservando di articolare le proprie difese e istanze e osservazioni, e altresì di intraprendere le azioni ritenute più opportune al fine della tutela del proprio credito, e FINDOMESTIC BANCA s.p.a., dichiarandosi remissiva alla conferma, per un tempo limitato, delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII nonché all'adozione delle ulteriori misure cautelari richieste, precisando che fra le misure non è ricompreso l'impedimento alla escussione da parte della Findomestic della fideiussione rilasciata da Unipol Banca.

Gli altri creditori, pur notiziati della procedura, non si sono costituiti.

All'udienza del 16 aprile 2025 hanno partecipato mediante collegamento tramite Microsoft Teams il ricorrente, i creditori costituiti, il dott. Anselmo Ursitti in proprio, la Banca del Fucino e l'esperto nominato dalla Camera di Commercio.

Il giudice, sentite le parti, ha riservato la decisione.

2. L'integrità del contraddittorio.

Con riferimento all'instaurazione del contraddittorio, si osserva che il procedimento previsto per la conferma/revoca delle misure protettive è improntato ad esigenze di celerità e speditezza.

Pertanto, i contraddittori necessari vanno individuati sulla scorta della richiesta concretamente effettuata dal debitore.

Il tribunale deve, infatti, fissare l'udienza per sentire tutti gli interessati, cioè i soggetti coinvolti dalle misure. Laddove la protezione venga invocata *erga omnes*, non si ritiene necessaria, seppur opportuna, la notifica dell'istanza e del decreto di fissazione di

udienza a tutti i creditori indistintamente, dovendosi considerare sufficiente, per assolvere a tale onere, notificare solo i dieci creditori più rilevanti per ammontare e gli eventuali creditori che abbiano promosso azioni esecutive o cautelari ovvero chiesto il fallimento/liquidazione giudiziale della debitrice¹.

Nel caso di specie, il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti di tutti i soggetti incisi dalle misure richieste dal debitore e, dunque, interessati al presente procedimento, risultando anche perfezionate le notifiche nei confronti dei dieci creditori più rilevanti.

Il contraddittorio, pertanto, può ritenersi correttamente instaurato.

3. L'ammissibilità della domanda.

Preliminarmente, si osserva che la società ricorrente in data 24/02/2025 ha depositato tramite la apposita piattaforma telematica istituita presso la Camera di Commercio di L'Aquila l'istanza di nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata della crisi ex artt. 12 e ss. CCII.

Con provvedimento del 17/03/2025, la commissione di cui all'art. 13, co. 6, CCII ha nominato, quale esperto, la rag. Norma D'Ambrosio. L'esperto ha comunicato la propria accettazione, avvenuta il 18/03/2025, con pec del 24/03/2025.

La società ha contestualmente presentato la richiesta di applicazione delle misure protettive e cautelari del patrimonio disciplinate dagli artt. 18 e ss. CCII.

L'odierno ricorso per la conferma delle misure protettive e per l'applicazione delle misure cautelari è stato depositato in data 26/03/2025, il giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive e dell'accettazione dell'esperto, come risultante dalla visura aggiornata allegata al ricorso (doc. n. 3).

Il giudice, verificata l'intervenuta pubblicazione nel Registro delle imprese dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, con provvedimento del 28/03/2025, ha fissato udienza di comparizione delle parti al 16/04/2025, ordinando al ricorrente di integrare la domanda mediante deposito della documentazione allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 18, co. 1, CCII, con particolare

¹ V. Trib. Lecce, 22 giugno 2022, Trib. Avellino 27 febbraio 2022.

riferimento alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 18, co. 2 e dell'art. 17, co. 3, lett. d) CCII e l'atto di nomina dell'esperto da parte della commissione ex art. 13 co. 6 CCII. Pertanto, risulta depositata la documentazione richiesta dall'art. 19 co. 2 CCII ed il ricorrente ha integrato la tale documentazione con le dichiarazioni richieste dal Tribunale.

Inoltre, sussiste la competenza del Tribunale di Avezzano ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 27 CCII, in quanto l'istante risulta avere il centro degli interessi principali, coincidente con la sede legale, in Avezzano, comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito.

Infine, è stata rispettata la tempistica prescritta dalla legge con riferimento sia al deposito del ricorso, sia alla fissazione dell'udienza, avvenuta nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso è, dunque, ammissibile.

4. Le valutazioni del Tribunale.

Nel merito, non vi sono elementi ostativi all'accoglimento della domanda presentata dal debitore.

4.1 Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi.

Giova preliminarmente inquadrare la funzione e il contenuto delle misure protettive e cautelari nell'ambito dello strumento della composizione negoziata della crisi.

La composizione negoziata della crisi costituisce un procedimento nel quale un esperto indipendente ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e tutti gli altri soggetti interessati, al fine di trovare una possibile soluzione per il risanamento dell'impresa. Tale procedimento ha natura non giudiziale e carattere volontario, in quanto l'iniziativa è dell'imprenditore.

Accanto alla libera gestione del patrimonio da parte dell'imprenditore si pongono le misure protettive e cautelari, strumenti previsti dal legislatore per prevenire la condotta di creditori spinti da interessi particolari, non coerenti con le finalità di risanamento aziendale, che potrebbero creare una disparità di trattamento tra creditori.

Il Tribunale, che interviene nella fase giudiziale incidentale al percorso di composizione negoziata secondo quanto previsto all'art. 19 CCII, deve garantire un equilibrio tra i contrapposti interessi delle parti.

L'imprenditore che abbia avuto accesso alla composizione negoziata può richiedere due tipologie di misure: protettive e cautelari.

Le misure protettive sono tipizzate dalla legge, decorrono dal momento della pubblicazione nel registro delle imprese dell'accettazione dell'esperto e comprendono:

a) il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore; b) il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società ovvero sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa; c) il divieto per i creditori di esercitare il loro potere di autotutela negoziale: non è possibile risolvere unilateralmente il contratto, rifiutarsi di adempiere, anticiparne la scadenza o modificarlo in danno del debitore per il solo fatto del mancato adempimento pregresso; i creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive fino alla conferma ai sensi dell'art. 18 ult. co. CCII; d) il divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza. Tali misure hanno un'estensione che è liberamente modulabile dal debitore, che può richiedere nella propria istanza una limitazione dell'applicazione delle misure a determinate iniziative, a determinati creditori o categorie di creditori.

Le misure cautelari, invece, sono atipiche e comprendono ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare il buon esito delle trattative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 lett. q) e 19 CCII. Tali misure sono concesse dal giudice e, dunque, non sono soggette ad alcuna efficacia automatica, neppure provvisoria.

Sempre nella prospettiva di agevolare lo svolgimento delle trattative e proteggere il patrimonio della società, l'imprenditore, ai sensi dell'art. 20 CCII, può dichiarare che sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione non si applichino nei suoi confronti gli obblighi previsti dal diritto societario in materia di riduzione del capitale per perdite e di cause di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Rispetto a tale previsione si precisa sin da ora che la sospensione ivi prevista non è subordinata ad alcuna conferma da parte del Tribunale, decorrendo i relativi effetti dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza o della dichiarazione di volersene avvalere.

Tuttavia, se l'imprenditore abbia chiesto contestualmente l'applicazione di misure protettive del patrimonio, tali effetti sospensivi cessano a partire dalla pubblicazione del provvedimento con cui si dichiarano inefficaci o si revocano tali misure.

4.2 I requisiti per legittimare la richiesta di misure ex art. 18 CCII.

I requisiti che legittimano la richiesta di misure protettive e cautelari sono il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

Con riferimento al primo presupposto occorre valutare la sussistenza della condizione per accedere alla composizione negoziata, ossia l'esistenza di uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, purché reversibile, tale da rendere perseguibile, secondo un criterio di ragionevolezza (ovvero di concreta probabilità) il risanamento².

Va rammentato che la valutazione delle prospettive di risanamento è rimessa innanzitutto alla valutazione dell'esperto, il quale avvia le trattative solo quando ritiene che siano concrete, come previsto dall'art. 17 co. 5 CCII.

Tali verifiche sono oggetto di valutazione da parte del Tribunale che è tenuto ad acquisire un motivato parere dell'esperto, ai sensi dell'art. 19 co. 4 CCII, vagliandone la congruità e coerenza logica.

Il sindacato giudiziale, necessariamente sommario tenuto conto della natura cautelare del procedimento, deve tener conto: a) degli esiti del test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento; b) del piano di risanamento predisposto; c) dell'analisi sulla coerenza effettuata dall'esperto, consistente nel vaglio critico delle premesse e degli obiettivi del progetto di risanamento, attraverso adeguati riscontri ed eventuali proposte di modifica, ovvero, in ultima analisi, in un'attestazione di veridicità dei dati contabili forniti dall'imprenditore e di fattibilità del piano³.

² Cfr. Trib. Bologna 08/1/2022; Trib. Mantova, 20/12/2022.

³ Cfr. Trib. Avellino 30/10/2023.

Le misure, in conclusione, devono essere funzionali al buon esito delle trattative che devono, a loro volta, essere strumentali rispetto alle possibili soluzioni finalizzate al risanamento.

Il *periculum in mora*, invece, consiste nel rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, conseguentemente, il risanamento dell'impresa.

Occorre, pertanto, verificare la concretezza e serietà delle trattative in corso, che devono essere condotte con correttezza e buona fede, in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione.

La verifica di tale requisito deve tener conto, inoltre, degli interessi contrapposti, in modo da garantire che le misure rispondano a criteri di proporzionalità rispetto al pregiudizio arrecato ai debitori e idoneità rispetto alla salvaguardia delle trattative effettivamente in corso per il risanamento della società.

4.3 Sulla domanda di conferma delle misure protettive.

Nel caso in esame, possono trovare conferma le misure protettive richieste per le ragioni di seguito indicate.

In primo luogo, sussistono i presupposti per accedere alla composizione negoziata previsti dall'art. 12 CCII in quanto lo stato di crisi manifestato dall'impresa risulta legato a fattori congiunturali, non strutturali, ed appare, dunque, reversibile.

Invero, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione depositata dal debitore, la difficoltà aziendale appare legata all'elevato grado di indebitamento finanziario e a problemi di liquidità, pur mantenendo la società un ammontare di ricavi significativo. A tal fine, la ricorrente sta procedendo ad una ristrutturazione finanziaria, operata anche mediante la liquidità che si otterrà dalla vendita di un immobile di proprietà del socio, nonché ad un riposizionamento strategico dell'azienda finalizzato ad incrementare la marginalità con riduzione dei costi, così da garantire la sostenibilità economico-finanziaria della società. La società risulta, in ogni caso, regolare nel pagamento dei creditori pubblici, a conferma del fatto che la situazione di difficoltà non è strutturale e risalente.

In secondo luogo, l'esperto ha confermato la necessità e la funzionalità delle misure richieste rispetto alle trattative, come previsto dall'art. 19 CCII, precisando di aver

richiesto al debitore una perizia sull'immobile e di aver programmato di contattare i creditori dopo le festività pasquali.

Infine, l'esperto, da una prima analisi dell'impresa e della sua situazione attuale, non ha rilevato particolari criticità dalle quali desumere, sin da questa fase embrionale delle trattative, la manifesta implausibilità del piano, esprimendo una valutazione positiva circa il risanamento dell'impresa.

Né elementi rilevanti ed idonei ad inficiare tale giudizio sono stati in alcun modo offerti dai creditori.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, nel caso in esame, risulta possibile formulare una prognosi positiva in ordine alle prospettive di risanamento, considerati gli interventi prospettati dal debitore e le circostanze rappresentate dal ceto creditorio, che non si è opposto alla concessione dei provvedimenti richiesti.

Invero, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza, i creditori appaiono avere ancora fiducia nella società ricorrente, con la quale hanno rapporti in corso: Banca del Fucino ha dichiarato che il debitore risulta essere *in bonis* nei confronti della banca e che risultano in essere alcuni contratti di finanziamento, anche recenti; Land Rover Italia Spa, seppur rappresentando una modifica dei rapporti con il ricorrente, in quanto nel mese di gennaio 2025 è stata risolta la concessione di vendita, ha precisato che questi continua ad essere riparatore per la Land Rover, non opponendosi alla domanda; Findomestic Banca Spa, ribadendo l'operatività della fideiussione nei suoi confronti, non ha mostrato un atteggiamento oppositivo rispetto alla domanda formulata.

Quanto al bilanciamento di interessi che deve operare il Tribunale, si ritiene che le misure richieste siano proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai debitori e idonee a salvaguardare le trattative effettivamente in corso per il risanamento della società.

Le misure protettive sono state richieste esclusivamente nei confronti dei creditori che avevano preavvisato il debitore di voler procedere all'escussione della garanzia, proprio al fine di garantire il buon esito delle trattative. Invero, le stesse mirano a preservare le risorse impiegate nel processo di risanamento, così da rendere possibile l'adempimento del piano e l'esito positivo della composizione negoziata.

Occorre anche evidenziare che, allo stato, non risultano azioni esecutive o liquidatorie pendenti nei confronti della società.

L'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere è elemento da valorizzare ai fini della valutazione del Tribunale ed è anche elemento determinante ai fini del riconoscimento di una condotta dell'impresa debitrice improntata ai principi di correttezza e buona fede, nonché coerente con i principi sanciti dal Codice della Crisi, con particolare riferimento all'obbligo di segnalazione tempestiva del verificarsi di condizioni di squilibrio e all'obbligo di assumere senza indugio le iniziative necessarie per far fronte alla situazione.

Con riferimento all'eventuale pregiudizio subito dai creditori, si rileva che nessuno di questi (in particolare quelli di maggior rilevanza) appare aver assunto, al momento, una posizione oppositiva rispetto alle trattative instaurate nell'ambito della composizione negoziata della crisi, né tantomeno rispetto alla conferma delle misure cautelari richieste.

Le misure, pertanto, appaiono proporzionate al pregiudizio arrecato ai creditori e risultano idonee a salvaguardare le trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non appare obiettivo "manifestamente implausibile", come sopra meglio evidenziato e confermato dall'esperto.

4.4 Sulla richiesta di provvedimenti cautelari.

Il piano di risanamento aziendale prevede quale finanza esterna la liquidità che si otterrà dalla vendita di un immobile di proprietà di _____, amministratore della società, con esclusione del ricorso al credito bancario.

Il ricorrente ha, dunque, chiesto di inibire alle banche e agli intermediari finanziari, nonché ad eventuali mandatari e cessionari dei loro crediti, di:

- a) modificare la classificazione del credito nonché di effettuare la segnalazione a sofferenza presso il CRIF e la Centrale Rischi della Banca d'Italia della posizione dell'azienda;
- b) escutere le garanzie statali rilasciate dal Fondo di Garanzia Mediocredito Centrale - SACE;
- c) azionare le fidejussioni personali rilasciate dall'Amministratore _____.

In punto di diritto, va rammentato che le misure cautelari, meglio definite all'art. 2 lett q) CCII, hanno un contenuto atipico ed operano in via residuale rispetto alle misure protettive, risultando strumentali al buon esito delle trattative e ad assicurare gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza preannunciati e l'attuazione delle relative decisioni.

Dunque, le misure cautelari non possono essere definitive e devono essere reversibili, potendo essere concesse se sussiste il *fumus* della realizzabilità dello scopo del risanamento e il *periculum* che tale scopo possa essere vanificato per il tempo necessario all'attuazione degli strumenti previsti dalla legge, oltre alla proporzionalità rispetto allo scopo sopra delineato.

Nel caso di specie, sussistono i presupposti per accordare le misure cautelari richieste. Con riferimento alla misura sub a), è evidente che una modifica della classificazione del credito e una segnalazione in sofferenza della posizione del debitore si ripercuoterebbe sulla stabilità delle linee di credito di cui attualmente usufruisce la società, inficiando, pertanto, la buona riuscita del piano di risanamento. Inoltre, tale rischio non è scongiurato dalla previsione di cui all'art. 16 co. 5 CCII, in quanto, laddove si prevede che l'accesso alla composizione negoziata non costituisce "di per sé" causa di sospensione e revoca delle linee di credito, si consente tale sospensione se previsto dalla disciplina di vigilanza prudenziale⁴.

Quanto alla misura richiesta sub b), la stessa appare necessaria anche tenuto conto del fatto che l'escussione delle garanzie statali comporterebbe effetti diretti sul patrimonio della ricorrente, trasformando un debito chirografario in privilegiato, circostanza che andrebbe sicuramente ad incidere sul piano di risanamento predisposto dal debitore e, dunque, sul buon esito delle trattative⁵.

Tuttavia, tenuto conto del disposto dell'art. 16 co. 6 CCII, la società dovrà coinvolgere nelle trattative anche MCC, in quanto garante della quasi totalità delle posizioni bancarie, come risultante dall'elenco creditori depositato in atti⁶.

Con riferimento alla misura richiesta sub c), si ritiene possibile concedere la cautela richiesta, poiché se i creditori azionassero le fideiussioni personali rilasciate da

⁴ Cfr. sul punto anche Trib. Crotone, 4 gennaio 2025.

⁵ Cfr. Trib. Milano, 4 settembre 2024.

⁶ V. doc. C allegato al ricorso.

, amministratore della società, verrebbe pregiudicato il piano di risanamento. Invero, l'esercizio di azioni esecutive individuali nei confronti di quest'ultimo renderebbe difficoltosa la realizzazione del piano del debitore, che si basa sulla messa a disposizione di un immobile proprio dell'amministratore, la cui liquidazione servirà ad assicurare le operazioni indicate nel piano. Inoltre, verrebbe meno l'effetto di protezione nei confronti del debitore, in quanto il fideiussore potrebbe agire nei confronti del debitore principale aggredendone il patrimonio.

Infine, si osserva che nessuno dei creditori si è opposto alle misure cautelari richieste dal debitore, sul quale grava l'onere di una precisa indicazione del contenuto del provvedimento cautelare chiesto al Tribunale. Invero, anche le considerazioni effettuate da Findomestic Banca s.p.a., che si è riservata di azionare l'escussione della fideiussione rilasciata da Unipol Banca, riguardano una diversa garanzia apparentemente non riconducibile a quelle individuate dal debitore.

Le misure cautelari richieste possono, dunque, essere concesse, in quanto, anche tenuto conto della valutazione positiva circa la perseguibilità del risanamento resa dall'esperto, la mancata inibizione delle condotte oggetto di misura cautelare pregiudicherebbe il buon esito delle trattative e potrebbe vanificare l'attuazione del piano.

4.5 Considerazioni conclusive.

In conclusione, vista l'assenza di controindicazioni alla conferma delle misure protettive richieste, come confermato dall'esperto, e ritenuto che, sulla base delle informazioni sino ad ora acquisite, sussista una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi dell'impresa con conseguente adeguatezza delle misure protettive richieste rispetto a tale obiettivo, può essere accolta la domanda del debitore, in quanto le misure richieste appaiono strumentali al buon esito delle trattative, che sarebbero inevitabilmente pregiudicate se i creditori decidessero di agire individualmente in via esecutiva nei confronti del ricorrente ovvero dell'amministratore fideiussore, precludendo in tal modo la realizzazione del piano di risanamento.

La durata delle misure va individuata nel termine massimo di 120 giorni, tenuto conto anche del prossimo periodo di festività.

P.Q.M.

Letti gli artt. 18, 19 e 20 CCII,

CONFERMA le misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCII nei confronti dei creditori Findomestic Banca, Land Rover s.p.a., Ifitalia s.p.a. e CA Auto Bank s.p.a. ovvero di loro mandatarî e cessionari, che:

i. ai sensi dell'art.18, comma 3, CCII, non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

ii. ai sensi dell'art.18, comma 5, primo paragrafo, CCII, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno di SRL oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

iii. non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

CONCEDE le misure cautelari richieste dal ricorrente e, per l'effetto, VIETA alle banche e gli intermediari finanziari, i mandatarî e i cessionari dei loro crediti:

a) di modificare la classificazione del credito nonché di effettuare la segnalazione a sofferenza presso il CRIF e la Centrale Rischi della Banca d'Italia della posizione dell'azienda al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa;

b) di escutere le garanzie statali rilasciate dal Fondo di Garanzia Mediocredito Centrale – SACE;

c) di azionare le fideiussioni personali rilasciate dall'Amministratore .

STABILISCE la durata di tali misure in 120 giorni.

AVVERTE che ai sensi dell'art. 18 CCII sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

MANDA all'esperto rag. Norma D'Ambrosio affinché segnali tempestivamente a questo giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che dovesse

intervenire e di natura tale da giustificare la revoca della misura e/o l'abbreviazione della sua durata.

MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza dalle parti, all'esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Avezzano, 22 aprile 2024

Il Giudice

Francesca Greco